

**Direttore scientifico**  
Giuseppe Cassano

**Comitato scientifico**

Michele Ainis  
Maria A. Astone  
Alberto M. Benedetti  
Giovanni Bruno  
Alberto Cadoppi  
Michele Caianiello  
Stefano Canestrari  
Giovanni Capo  
Andrea Carinci  
Antonio Catricalà  
Sergio Chiarloni  
Renato Clarizia  
Alfonso Celotto  
Giovanni Comandè  
Claudio Consolo  
Giuseppe Corasaniti  
Pasquale Costanzo  
Enrico Del Prato  
Astolfo Di Amato  
Ugo Draetta  
Francesco Di Ciommo  
Giovanni Duni  
Valeria Falce  
Francesco Fimmano  
Giusella Finocchiaro  
Carlo Focarelli  
Giorgio Floridia  
Vincenzo Franceschelli  
Massimo Franzoni  
Tommaso E. Frosini  
Cesare Galli  
Alberto M. Gambino  
Lucilla Gatt  
Aurelio Gentili  
Andrea Guaccero  
Bruno Inzitari  
Luigi Kalb  
Luca Lupária  
Vittorio Manes  
Adelmo Manna  
Arturo Maresca  
Ludovico Mazzaroli  
Raffaella Messinetti  
Pier Giuseppe Monateri  
Mario Morcellini  
Nicola Palazzolo  
Giovanni Pascuzzi  
Roberto Pessi  
Lorenzo Picotti  
Nicola Pisani  
Francesco Pizzetti  
Dianora Poletti  
Giovanni Sartor  
Filippo Satta  
Paola Severino  
Pietro Sirena  
Antonello Soro  
Giorgio Spangher  
Paolo Stella Richter  
Luigi Carlo Ubertazzi  
Romano Vaccarella  
Daniela Valentino  
Giovanni Ziccardi  
Andrea Zoppini

# Diritto di **INTERNET**

## Digital Copyright e Data Protection

RIVISTA TRIMESTRALE

**2020**



- **Eccezioni e limitazioni relative ai diritti d'autore ed ai diritti sui dati personali**
- **La responsabilità oggettiva di amazon per danni provocati da prodotti difettosi**
- **Natura "perdurante" per gli illeciti amministrativi in materia di protezione dei dati personali**
- **Scommesse a evento concluso, c.d. "a palinsesto aperto", e nullità del contratto**
- **Social network e diritto all'ascolto dei (grandi) minori**
- **Rimozione globale vs. blocco geografico paneuropeo di post diffamatori su facebook**
- **Violenza sessuale via whats app**
- **Creazione di un falso profilo facebook a scopo diffamatorio**
- **Utilizzazione in altri procedimenti dei risultati di intercettazioni eseguite mediante captatore informatico**
- **Malfunzionamenti delle piattaforme telematiche di negoziazione**
- **Diffusione COVID-19: il trade-off tra contact tracing e trattamento dei dati personali degli individui**
- **L'accertamento dei reati attraverso l'analisi di tabulati telefonici**

  
**Pacini  
Giuridica**

## SOMMARIO

## ■ SAGGI

LE ECCEZIONI E LIMITAZIONI RELATIVE AI DIRITTI D'AUTORE ED AI DIRITTI SUI DATI PERSONALI <i>di Raffaele Servanzi</i>	569
ECONOMIA DIGITALE, SIGNIFICATIVA PRESENZA ECONOMICA E TASSAZIONE <i>di Francesca Stradini</i>	579

## ■ GIURISPRUDENZA

## COMPARATA

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DI AMAZON PER DANNI PROVOCATI DA PRODOTTI DIFETTOSI: ASPETTI PROBLEMATICI DELLA RESPONSABILITÀ DEI MARKETPLACE NEL CASO <i>BOLGER</i> <i>Court of Appeal; Fourth Appellate District, Division One, State of California; sentenza 13 agosto 2020</i>	587
<i>commento di Raffaella Nigro</i>	589
<i>commento di Giovanna Capilli</i>	603

## CIVILE

NATURA "PERDURANTE" E TERMINE DI CONTESTAZIONE DISCREZIONALE PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI <i>Corte di Cassazione; sezione II civile; ordinanza 3 settembre 2020, n. 18288</i>	613
<i>commento di Andrea Monti</i>	614
IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DELL'ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: UN NUOVO IMPULSO DAL REG. UE 27 APRILE 2016 N. 679? <i>Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza 20 agosto 2020, n. 17383</i>	619
<i>commento di Alberto Avitabile</i>	620
DIRITTO ALL'OBLIO E DEINDICIZZAZIONE: FONDAMENTI GIURIDICI E RISARCIBILITÀ DEL DANNO <i>Corte d'appello di Milano; sezione II civile; 15 maggio 2020, n. 1106</i>	627
<i>commento di Carmen Iorio</i>	632
LA NULLITÀ DEL CONTRATTO NELLA PARTICOLARE IPOTESI DELLE SCOMMESSE A EVENTO CONCLUSO, C.D. "A PALINSESTO APERTO" <i>Tribunale di Palermo; sezione III; sentenza 5 agosto 2020, n. 2509</i>	641
<i>commento di Giuseppe Cassano</i>	643
I SOCIAL NETWORK E IL DIRITTO ALL'ASCOLTO DEI (GRANDI) MINORI <i>Tribunale di Chieti; rito civile collegiale; sentenza 21 luglio 2020, n. 403</i>	651
<i>commento di Simona Ghionzoli</i>	652
SULL'EFFICACIA PROBATORIA DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC). UN FALSO MITO? <i>Tribunale di Roma; sezione III lavoro; sentenza 18 giugno 2020</i>	659
<i>commento di Sara Garsia e Vincenzo Giunta</i>	661
LE COLONNE D'ERCOLE DEL DIRITTO ALL'ONORE: RIMOZIONE GLOBALE VS. BLOCCO GEOGRAFICO PANEUROPEO DI POST DIFFAMATORI SU FACEBOOK <i>Tribunale di Milano; sezione prima civile; ordinanza 17 giugno 2020</i>	673
<i>commento di Marcello Stella</i>	677

**PENALE**

LA VIOLENZA SESSUALE VIA WHATS APP

*Corte di Cassazione; sezione III penale; sentenza 8 settembre 2020, n. 25266*

683

commento di Lorenzo Picotti

685

LA NATURA (IR) RIPETIBILE DELL'ATTIVITÀ D'INDAGINE SUL REPERTO DIGITALE

*Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 23 luglio 2020, n. 22066*

691

commento di Vincenzo Gramuglia

692

PROFILI PENALI DELLA CREAZIONE DI UN FALSO PROFILO FACEBOOK A SCOPO DIFFAMATORIO

*Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 23 luglio 2020, n. 22049*

701

commento di Chiara Crescioli

703

IL REATO DI FRODE INFORMATICA ED IL RAPPORTO CON L'ART. 55, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 231 DEL 2007.

DALL'ANAMNESI AGLI ELEMENTI DISCRETIVI, ALLA LUCE DEL RAPPORTO DI SPECIALITÀ

*Corte di Cassazione; sezione II penale; sentenza 1° luglio 2020, n. 21831*

709

commento di Concetta Guerra e Pasquale D'Anello

711

L'UTILIZZAZIONE IN ALTRI PROCEDIMENTI DEI RISULTATI DI INTERCETTAZIONI ESEGUITE MEDIANTE CAPTATORE

INFORMATICO TRA SEZIONI UNITE E NOVELLE

*Corte di Cassazione; sezione VI penale; sentenza 22 maggio 2020, n. 15724*

715

commento di Biagio Monzillo

716

**AMMINISTRATIVA**

MALFUNZIONAMENTI DELLE PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE: RIMEDI E RESPONSABILITÀ

*Consiglio di Stato; sezione III; sentenza 29 luglio 2020, n. 4811*

723

commento di Elio Guarnaccia

727

DINAMICA PROCEDIMENTALE E STRUMENTI DELLE GARE DI APPALTO TELEMATICHE

*Consiglio di Stato; sezione III; sentenza 28 luglio 2020, n. 4795*

733

commento di Andrea Sterlicchio De Carli

736

**PRASSI**

DIFFUSIONE COVID-19: IL TRADE-OFF TRA CONTACT TRACING E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INDIVIDUI

di Alessia del Pizzo e Fabrizio Corona

741

L'ACCERTAMENTO DEI REATI ATTRAVERSO L'ANALISI DI TABULATI TELEFONICI

di Donato Eugenio Caccavella e Michele Ferrazzano

751

# La violenza sessuale via Whats App

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 8 settembre 2020, n. 25266; Pres. Rosi; Rel. Macri

*Il delitto di violenza sessuale può essere realizzato anche tramite minacce che costringano una minore ad uno scambio di selfie e messaggi sessualmente espliciti via whats app, senza contatto fisico con la vittima, poiché integrano atti che ne coinvolgono la corporeità sessuale e sono idonei a compromettere il bene primario della sua libertà individuale nella prospettiva di soddisfare od eccitare l'istinto sessuale dell'agente.*

...Omissis...

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 gennaio 2020 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l'ordinanza del 17 dicembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari di Pavia che aveva applicato a Ni. Ma. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale.

2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Ricorda di essere indagato per violazione del reato di cui agli art. 81 cpv, 609-bis e 609-ter cod. pen. per aver scritto una serie di messaggi di *whatsapp* allusivi e sessualmente espliciti ad una ragazza, minore di età, costringendola a scattarsi foto e ad inoltrare una foto senza reggiseno nonché a ricevere una foto ritraente il membro maschile e commentarla, sotto la minaccia di pubblicare la chat su Instagram e su pagine hot.

Eccepisce la violazione di legge perché i Giudici del riesame non avevano fatto buon governo dei principi normativi di cui agli art. 609-bis, 609-ter e 609-undecies cod. pen. Osserva che il fatto non era sussumibile sotto l'art. 609-bis, ma, al limite, sotto l'art. 609-undecies cod. pen. Mancava l'atto sessuale, seppur allo stadio del tentativo, non essendo avvenuto alcun incontro tra lui e la presunta persona offesa. Pur ammettendo le conversazioni, aveva negato di averla indotta a pratiche di autoerotismo o altre pratiche sessuali via chat. Non vi era stata alcuna proposta di incontro o di sesso via chat. La condotta illecita si era limitata all'invio di una propria foto nudo, invitando la ragazza ad un commento, nonché alla ricezione di una foto della ragazza senza reggiseno. Pertanto, non era stata intaccata l'integrità psico-fisica della minore, secondo il corretto sviluppo della sua sessualità, quale bene giuridico tutelato dalla norma in contestazione. Ribadisce che la sua condotta poteva al limite essere ricondotta nell'alveo dell'art. 609-undecies cod. pen. per aver adescato la minore allo scopo di commettere il reato di cui all'art. 600-bis cod. pen., con minaccia e mediante l'utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione. Era escluso l'abuso sessuale,

anche a livello di tentativo, e così il *child grooming*, cioè la pratica di adescamento di un soggetto minorenne in internet, tramite tecniche psicologiche volte a superarne le resistenze ed ottenerne la fiducia, per abusarne sessualmente. La condotta tenuta dall'indagato non aveva intaccato la sfera sessuale della minore per assenza di una qualsivoglia richiesta di rapporto sessuale volta al soddisfacimento dei propri impulsi. Ritiene erroneamente applicati i principi di diritto desumibili dalla giurisprudenza citata nell'ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in rapporto alle esigenze cautelari. I Giudici del riesame non avevano spiegato come potesse darsi alla fuga, se sottoposto agli arresti domiciliari. Ed invero, a seguito della perquisizione domiciliare del 30 settembre 2019, era rientrato dall'estero, evidentemente avvisato dai propri genitori, proprio per sottoporsi all'esecuzione della misura cautelare.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Nell'ordinanza impugnata si è precisato che nell'interrogatorio di garanzia l'indagato aveva ammesso i fatti e si è respinta la ricostruzione giuridica proposta dalla difesa secondo cui, in assenza di incontri con la persona offesa o di induzione a pratiche di autoerotismo o altre pratiche sessuali via chat, sarebbe difettato l'atto sessuale volto al soddisfacimento dei propri impulsi, potendo la condotta ricondursi, al limite, nell'alveo dell'art. 609-undecies o 600-bis cod. pen.

Il Tribunale del riesame ha ricordato che la violenza sessuale risultava pienamente integrata, pur in assenza di contatto fisico con la vittima, quando gli atti sessuali coinvolgessero la corporeità sessuale della persona offesa e fossero finalizzati e idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale nella prospettiva di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale. Nello specifico, ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato nell'induzione allo scambio di foto erotiche, nella conversazione sulle pregresse esperienze sessuali ed i gusti erotici, nella crescente minaccia a divulgare in pubblico le chat.

La decisione è solida e ben motivata, in linea con la giurisprudenza di legittimità, sebbene in taluni casi condotte siffatte sono state sussunte sotto la forma del tentativo.

Ed invero, Cass., Sez. 3, n. 8453 del 14/06/1994, Mega, Rv. 198841 - 01 ha qualificato come tentativo di violenza carnale (e non come diffamazione aggravata) il fatto di chi, minacciando - e poi attuando la minaccia - di inviare ai parenti di una donna foto compromettenti scattate in occasione di incontri amorosi con lei precedentemente avuti, tenti di costringerla ad ulteriori rapporti sessuali, non rilevando l'assenza di qualsivoglia approccio fisico, in quanto con l'effettuazione della minaccia, diretta a costringere la persona offesa alla congiunzione, iniziava comunque l'esecuzione materiale del reato; analogamente Cass., Sez. 3, n. 12987 del 03/12/2008 (dep. 2009), Brizio, Rv. 243090 - 01, secondo cui, ai fini della configurabilità del tentativo di atti sessuali con minorenni nel caso in cui il contatto tra il reo ed il minore avvenga mediante comunicazione a distanza, è necessario accertare, da un lato, l'univoca intenzione dell'agente di soddisfare la propria concupiscenza e, dall'altro, l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima (fattispecie in cui il reo aveva inviato a mezzo telefono cellulare un SMS ad un minore nel tentativo di indurlo a compiere sulla propria persona atti di autoerotismo).

Più recentemente Cass., Sez. 3, n. 19033 del 26/03/2013, L, Rv. 255295 - 01 ha affermato, con ampi riferimenti alla giurisprudenza già formatasi sul tema, che nella violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, la mancanza di contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima non è determinante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità. Ha ravvisato l'integrazione

del reato di cui all'art. 609-quater cod. pen. nella condotta di richiesta ad un minorenne, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all'interlocutore, non distinguendosi tale fattispecie da quella del minore che compia atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione, Cass., Sez. 3, n. 17509 del 30/10/2018, dep. 2019, D., Rv. 275595 - 01.

Nello specifico il Tribunale del riesame ha valorizzato anche gli aspetti di contesto sulla persistente dolosa strumentalizzazione dell'inferiorità della vittima da parte dell'agente (Cass., Sez. 3, n. 15412 del 20/09/2017, dep. 2018, C, Rv. 272549).

Benché il difensore abbia precisato in udienza che il suo assistito era stato sottoposto agli arresti domiciliari, un'ultima considerazione va spesa sull'adeguatezza della misura cautelare, la rinuncia del motivo a verbale non essendo rituale.

Osserva il Collegio che gli argomenti usati dai Giudici del riesame - la circostanza che l'indagato avesse perpetrato le stesse condotte nei confronti di altre minori, dimostrando di non saper controllare le proprie pulsioni, di lavorare all'estero e di non essere rientrato specificamente per consegnarsi alle forze dell'ordine, di poter continuare a minacciare le vittime nonché reiterare le condotte delittuose a mezzo l'uso di strumenti informatici - sono logici e razionali ed hanno ben giustificato la conferma della misura della custodia cautelare in carcere.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

## IL COMMENTO

di Lorenzo Picotti

**Sommario:** 1. La configurabilità degli atti sessuali anche in assenza di contatto fisico con la vittima. – 2. L'offesa del bene giuridico e la tipicità del fatto di reato. – 3. La struttura oggettiva del fatto tipico: relazione interpersonale di natura sessuale e momento consumativo del delitto - 4. Riflessioni conclusive.

Nell'adeguamento necessario dell'interpretazione evolutiva delle norme penali al costante e sempre più rapido sviluppo tecnologico e sociale, caratterizzato dai nuovi e pervasivi modi di comunicazione a distanza nel c.d. *Cyberspace*, la sentenza in oggetto rappresenta un passaggio paradigmatico, in quanto la Corte di Cassazione giunge ad espandere il significato della nozione di "atti sessuali" fino al limite dell'analogia *in malam partem*. Infatti la applica non solo a rapporti in cui non si è avuto alcun contatto fisico fra autore e vittima, come già in molte altre occasione la giurisprudenza aveva affermato, ma anche ad un'ipotesi in cui né l'autore, né la vittima hanno compiuto atti materiali di natura sessuale su se stessi o su terzi, essendo state oggetto di scambi via *whats app* soltanto immagini e messaggi di contenuto erotico, anche di parti erogene dei propri corpi, in un contesto peraltro di coercizione della persona offesa minorenni determinato dalle minacce dell'agente. La motivazione ha quindi fatto leva sull'offesa che si sarebbe comunque compiutamente realizzata del bene giuridico della libertà sessuale della vittima minorenni, ed in specie del suo diritto ad uno sviluppo libero ed equilibrato in questa delicata sfera della persona, di cui è stata coinvolta la corporeità, per ravvisarvi una violenza sessuale aggravata e consumata.

*In the necessary adaptation of the evolutionary interpretation of criminal law to the constant and increasingly rapid technological and social development, characterized by the new and pervasive ways of remote communication in the so-called Cyberspace, the ruling in question represents a paradigmatic step ahead, as the Court of Cassation has expanded the notion of "sexual acts" up to the limit of analogy in malam partem. In fact, it applies it not only to relationships in which there was no physical contact between perpetrator and victim, as already on many other occasions the jurisprudence had stated, but also to a case in which neither the author nor the victim made material acts of a sexual nature on oneself or on third parties, having been exchanged via whats app only images and messages of erotic content, also of erogenous parts of one's own bodies, but in a context of coercion of the offended minor determined by the threats of agent. The motivation therefore relied on the offense that would have been fully realized of the legal good of the sexual freedom of the minor victim, and in particular of his right to a free and balanced development in this delicate sphere of the person, whose corporeality has been involved, to recognize aggravated sexual violence.*

### 1. La configurabilità degli atti sessuali anche in assenza di contatto fisico con la vittima

Nella sentenza che si annota, la Corte di Cassazione ha confermato in punto di diritto, con sintetica motivazione, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, che in sede cautelare aveva respinto l'impugnazione avverso la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di violenza sessuale aggravata in danno di persona minore disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Pavia.

Secondo i Giudici del riesame la fattispecie di cui all'art. 609 *bis* (violenza sessuale) aggravata *ex art.* 609 *ter* c.p. (in quanto in danno di persona minore degli anni quattordici) è applicabile all'ipotesi di invio ad una ragazza di una foto erotica del proprio membro sessuale, con l'invito ad un commento, e la ricezione di un suo *selfie* in cui si è ritratta senza reggiseno, ottenuta con la minaccia di pubblicare in Internet anche altre foto erotiche e messaggi precedenti con la stessa scambiati.

La Cassazione ha affermato la correttezza in diritto di una tale qualificazione penale del fatto, richiamando la propria giurisprudenza, formatasi in materia di violenza sessuale commessa mediante strumenti di comunicazione a distanza, sia telefonici che digitali, secondo cui la mancanza di contatto fisico fra l'autore del reato e la vittima non è determinante per escludere la sussistenza degli "atti sessuali" richiesti per integrare la fattispecie,

perché - essendo pacifica la natura minacciosa della condotta con cui le foto ed i messaggi sono stati ottenuti - è stata consumata l'offesa della sfera di libertà della vittima, coinvolta specificamente nella sua corporeità sessuale.

In particolare la Corte ha avvalorato l'orientamento interpretativo più recente secondo cui la nozione di "atti sessuali" - che compare non solo nella predetta, ma anche in altre fattispecie, sia in materia di delitti sessuali, che in materia di delitti di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, ecc. - va intesa in termini non meramente fisici o comunque comportanti la necessaria materialità di atti coinvolgenti parti di significato sessuale del corpo della vittima (1), valorizzando lo specifico contesto di una persistente dolosa strumentalizzazione della posizione d'inferiorità della vittima da parte

(1) Il richiamo è in particolari a precedenti pronunce della stessa sezione, in cui il reo aveva ad es. tentato di indurre un minore a compiere sulla propria persona atti di autoerotismo mediante sms al suo telefono cellulare (Cass., sez. III, 3 dicembre 2018, dep. 2019, n. 12987, Brizio, Rv. 243090 - 01), ovvero in cui l'agente aveva richiesto ad un minorenni di compiere atti sessuali, di filmarli ed inviarglieli immediatamente (Cass., 26 marzo 2013, n. 19033, L., Rv. 255295 - 01), integrando il delitto di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.), con condotta ritenuta non distinguibile da quelle in cui il minore compia gli atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione (Cass., 30 ottobre 2018, dep. 2019, n. 17509, D., Rv. 275595 - 01).

dell'agente, evidenziata (ai fini del pronunciamento sulle esigenze cautelari) anche dai comportamenti ulteriori dell'indagato, che aveva perpetrato le medesime condotte nei confronti di altre minori, dimostrando di non saper controllare le proprie pulsioni e continuando anche a minacciare le vittime e reiterare le proprie condotte mediante strumenti informatici.

Di qui la duplice conclusione che, da un lato, nelle acquisite comunicazioni di messaggi e immagini *whats app* appare chiara l'intenzione univoca dell'agente di soddisfare la propria concupiscenza, strumentalizzando la vittima minorenni, e, dall'altro, l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di determinazione della stessa vittima nella sfera sessuale.

## 2. L'offesa del bene giuridico e la tipicità del fatto di reato

La pronuncia, sia pur nella stringata brevità della motivazione di mero controllo del provvedimento reso in materia cautelare, offre lo spunto per un duplice ordine di considerazioni.

Il primo attiene all'evidente impatto dell'irrompere delle tecnologie informatiche e telematiche nella configurazione delle condotte tipizzate in fattispecie legali concepite a prescindere o comunque senza debita considerazione delle nuove e sempre più sofisticate e diffuse modalità di comunicazione e di relazione interpersonale, lecita ed illecita, fra i consociati, minori compresi, che oggi si svolgono nel *Cyberspace* (2).

Per cui non può sorprendere che ne sia stata investita anche la nozione di "atti sessuali", introdotta nel nostro codice penale dalla famosa riforma dei delitti sessuali del 1996, diretta a tutt'altro scopo: quello di superare la criticata dicotomia del codice Rocco fra "violenza carnale" (di cui all'abrogato art. 519 c.p.) ed "atti di libidine violenti" (di cui all'abrogato art. 521 c.p.), che rifletteva una concezione frammentata e materialistica del bene giuridico da proteggere, parametrata alla singolarità fisica degli atti posti in essere. Nella prospettiva di tutela pubblicistica ed eticizzante, caratteristica dello Stato autoritario del periodo fascista, espressa anche nella (otocentesca) terminologia ancora mantenuta, di censura delle espressioni della sessualità 'non autorizzate' perché esplicitanti al di fuori della 'legittima' sfera coniugale, era preminente il bene giuridico della "morale pubblica" e del "buon costume", rispetto a quello della libertà della persona nella sfera sessuale (3), come del resto emergeva

chiaramente in alcune sintomatiche fattispecie, ad es. in quella di corruzione di minorenni (abrogato art. 530 c.p.), non punibile se la vittima fosse stata "persona già moralmente corrotta" (abrogato art. 530, comma 3, c.p.). Pertanto, si valutavano come meno offensivi i fatti che non realizzassero una materiale penetrazione del corpo altrui, pur "toccandolo" con violenza (atti di libidine violenti).

Ma mutata la prospettiva di tutela con la menzionata riforma del 1996, che ha superato quella dicotomia e ridescritto i reati sessuali incentrandoli sulla violazione della libertà di autodeterminazione della vittima in tale ambito, tanto da collocarli nel Titolo XII fra i "delitti contro la persona" ed in specie fra quelli del suo capitolo III, sezione II, concernente i "delitti contro la libertà personale" (4), una speciale ed ancor più forte protezione penale è stata accordata, oltre che alla persona delle vittime in genere, ai minori, rafforzata anche da successivi e plurimi interventi novellistici, diretti a garantirli contro ogni forma di strumentalizzazione della loro sfera sessuale rispetto alla soddisfazione degli adulti o di terzi, in violazione del loro diritto fondamentale ad un libero ed equilibrato sviluppo in questo campo, confacente all'età ed alle esperienze da maturare, come solennemente riconosciuto nelle Convenzioni e nelle Carte internazionali, a partire da quella promossa dalle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e relativi Protocolli addizionali (5).

La nozione di "atti sessuali" si è quindi evoluta, abbracciando ogni manifestazione che potesse essere offensiva del bene giuridico *personalistico* - ed, anzi, diritto fondamentale del minore - superando le minuziose distinzioni delle singole tipologie di atti fisici o corporei, da valutare eventualmente in sede di commisurazione della pena o di applicazione di circostanze aggravanti od

Commentario alle norme contro la violenza sessuale, a cura di CADOPPI, 1<sup>a</sup> ed., Padova 1996, 419 s.

(4) Nella sterminata letteratura su detta riforma, basti qui rinviare a BERTOLINO, *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Stud. Jur.*, 1996, 403 s.; PADOVANI, *Art. 1 l. 15/02/1996*, n. 66, in *Leg. Pen.*, 1996, 413 s.; CADOPPI, *Art. 609-bis c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di Cadoppi, 4<sup>a</sup> ed., Padova 2006, 439 s.; volendo, per un primo bilancio sulla sua applicazione, PICOTTI, *Profili generali di diritto penale sostanziale*, in *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della Legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici*, a cura di Cadoppi, Padova 2001, 19 s.

(5) Sia sufficiente qui richiamare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, relativo alla vendita di minori, la prostituzione e la pornografia infantile (2000); la Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale promossa dal Consiglio d'Europa (c.d. Convenzione di Lanzarote del 2007); l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sui "diritti del bambino" cui si correla in particolare la Direttiva 93/2011/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile.

(2) Sia consentito e sufficiente in questa sede rinviare a PICOTTI, *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, in *Cybercrime*, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna e Papa, Milano 2019, 33 s.

(3) Per riferimenti al riguardo sia consentito rinviare a PICOTTI, *Il delitto sessuale: da sfogo "non autorizzato" della libidine a "rapporto interpersonale" illecito. Spunti di riflessione sull'evoluzione e la riforma dei reati sessuali*, in

attenuanti, con un'incriminazione sempre più incisiva anche di delitti quali la pornografia minorile, financo virtuale, o l'adescamento di minori, la cui offensività prescinde da violazioni della *fisicità* corporea della vittima (6).

In ogni caso, nell'intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale via via sviluppatosi sulla nozione di "atti sessuali" la sua potenziale indeterminazione, criticata da più parti, ha consentito una grande elasticità di applicazioni, che ha portato ad estenderla ben oltre l'ambito dei contatti *corporali* fra zone erogene quantomeno di una delle parti, come pur autorevolmente prospettato dai primi interpreti (7), giungendo a ricomprendere, salvo sottili distinzioni da caso a caso, i baci, non solo sulla bocca, ma anche sul collo od altre parti, i tocamenti e palpeggiamenti di glutei od altre parti, le carezze non gradite, ad es. tra le gambe, ecc. (8), data anche la mancata incriminazione di una fattispecie minore di molestie sessuali (9), che pur era stata caldeggiata, in uno sforzo ermeneutico che si è posto spesso ai limiti di applicazioni analogiche *in malam partem*.

Non può quindi stupire se oggi vengono a convivere, nella stessa previsione normativa, condotte materiali e condotte realizzate soltanto nel *Cyberspace*, come ben dimostra la menzionata e più recente fattispecie di adescamento di minori di cui all'art 609-undecies c.p., risalente al 2012, che si pone come delitto preparatorio rispetto a molteplici fattispecie più gravi, comprendenti anche i 'tradizionali' delitti sessuali (dalla violenza sessuale ex art. 609 bis ai rapporti sessuali con minorenni ex art 609

quater c.p.), di cui non occorre quindi sia raggiunta neppure la soglia del tentativo punibile (10).

In altri termini, la forte esigenza di protezione dei (fondamentali) beni giuridici della persona che sono in gioco, unita alla stratificazione di novelle legislative che spesso appaiono difettose sotto il profilo della tecnica normativa e della coerenza sistematica, ha portato a sfumare i confini della tipicità oggettiva delle singole fattispecie, non solo per l'elasticità di alcuni essenziali elementi, qual è quello basilare di "atti sessuali" di cui si discute, ma anche per la loro seriale vicinanza e talora sovrapposizione in ambito applicativo, che come perspicuamente segnalava un acuto penalista, di cui rimpiangiamo la recente prematura scomparsa, configurano un'insidiosa tecnica di aggiramento della tassatività, non ignota al codice Rocco (11), e certamente presente anche nella legislazione in esame (12).

In altri termini: il profilo sostanziale dell'*offesa* al bene giuridico sembra prevaricare o comunque sfumare il vincolo legale della *tipicità* del fatto costitutivo del reato di volta in volta da accertare.

E questa china rischia, come emerge fra le righe della pronuncia in commento, di favorire lo scivolamento verso un diritto penale d'autore, che innalzi la valutazione della personalità (ed eventuale pericolosità) del reo, pur doverosa in sede cautelare (13), a criterio di accer-

(6) Per un quadro critico d'insieme sia consentito il rinvio a PICOTTI, *I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e l'offesa dei beni giuridici in Scritti per Federico Stella*, a cura di Bertolino e Forti, Napoli, 2007, 1267 s.

(7) CADOPPI, *Art. 609-bis c.p.*, cit., 465 s., secondo cui occorrerebbe "il contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale (compresa la mammella della donna), anale od orale del partner", cui segue un attento quadro critico dei variegati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali all'epoca già emersi, fra cui va segnalato quello autorevole di FIANDACA, *Violenza sessuale*, voce in *Enc. Dir.*, agg. IV, 2000, 1153 s., che sottolinea la natura non solo medico scientifica, ma anche antropologica, sociale, culturale della nozione, da adeguare al concreto contesto in una complessiva valutazione di tutta la vicenda sottoposta a giudizio.

(8) Per un'esauritiva ed aggiornata rassegna della casistica giurisprudenziale in cui è stata affermata la sussistenza di "atti sessuali" si rinvia in questa sede, per ragioni di sintesi, a BERTOLINO, *sub Art. 609 bis*, in *Commentario breve al codice penale*, diretto da Forti, Seminara, Zuccalà, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2017, par. III, 2017 s.; VIZZARDI, *sub Art. 609-bis*, in *Codice penale commentato*, diretto da Dolcini e Gatta, 4<sup>a</sup> ed., Milano 2015, III, par. 14, 333 s.

(9) Aspetto opportunamente sottolineato da TABARELLI DE FATIS, *Sulla rilevanza penale del "bacio" come atto di libidine prima e dopo la riforma dei reati sessuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 965 s.

(10) SALVADORI, *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, Torino, 2018.

(11) SGUBBI, *Meccanismi di aggiramento della legalità e della tassatività nel codice Rocco*, in *La questione criminale*, 1981, 321 s.

(12) Ne sia esempio paradigmatico la non facile demarcazione fra la configurabilità - anche nel caso di specie - del mero reato preparatorio di cui all'art. 609-undecies c.p. (adescamento di minori) ovvero del tentativo del delitto di violenza sessuale aggravata (ex artt. 56, 609-bis e 609-ter c.p.), come prospettato dalla difesa, od invece dell'effettiva integrazione della predetta fattispecie consumata, come ritenuto in sentenza, con esclusione invece del delitto di atti sessuali con minorenni (ex art. 609-quater c.p.), pur astrattamente prospettabile, data la pacifica presenza della "minaccia", unitamente a quello di (concorso per istigazione in) produzione (ex artt. 110 e 600-ter comma 1 c.p.) e comunque detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.). Incertezze che emergono in parte dalla stessa giurisprudenza precedente, richiamata dalla Corte, in cui si includono anche casi di condotte qualificate come mero tentativo (cfr. *supra* nota 1). Sulla distinzione fra adescamento di minori e tentativo dei relativi reati-fine si rinvia a SALVADORI, *L'adescamento di minori*, cit., 139, nonché 162 s. per l'approfondimento dogmatico e politico-criminale; in giurisprudenza cfr. Cass., sez. III, 4 marzo 2015 (dep. 20 aprile 2015), n. 16329, in *Cass. pen.*, 2015, fasc. 11, 4042 s., con osservazioni di ROSSI C., *Il reato di adescamento di minorenni ed il suo rapporto con i reati fine*.

(13) Benché nella sentenza in commento tale torsione emerga a sostegno della conferma della misura cautelare in carcere, che legittimamente può tener conto dei profili di pericolosità soggettiva rispetto al rischio di commissione di delitti della stessa specie (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), tuttavia non si può non notare come tale valutazione finisca certamente per avvalorare la distinta e previa fase di accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto, ed in particolare di quello essenziale rappresentato della condotta tipica.



tamento della stessa condotta tipica, con un'inaccettabile 'soggettivizzazione' degli elementi costitutivi della responsabilità penale.

Il pericolo da evitare è che si svuoti l'ancoramento garantista dell'intervento punitivo ai principi del diritto penale del fatto, e se ne perda la natura strettamente *oggettiva*, quale imprescindibile *fondamento* dell'offesa dei beni giuridici, fino ad operare un rovesciamento metodologico nel rapporto fra i due poli del reato, rappresentati dalla tipicità e dall'offensività.

### 3. La struttura oggettiva del fatto tipico: relazione interpersonale di natura sessuale e momento consumativo del delitto

Per evitare la china scivolosa sopra descritta, un fondamentale *test* che consente di cogliere la natura e struttura del fatto tipico è rappresentato dall'individuazione dogmatica (cui deve poter corrispondere l'accertamento processuale) del momento consumativo del reato. E muovendo dagli assunti di un diritto penale del fatto, esso non può che essere desumibile dalla sua *tipicità* necessariamente *oggettiva*, vale a dire espressa ed accertabile dall'*esterno* della psiche, della volontà, delle caratteristiche e tendenze personali dell'agente.

Un discostamento o comunque indebolimento del peso della tipicità oggettiva, derivante dalla denunciata 'soggettivizzazione' delle fattispecie in sede applicativa, comporta in effetti un'inaccettabile incertezza anche sul momento della consumazione del reato, che potrebbe dipendere dallo sviluppo od intensità di una certa intenzione o di un atteggiamento interiore, ovvero dal soddisfacimento o meno di pulsioni interne, financo inconse, od ancora dall'evolversi più o meno pericoloso di una personalità deviante o perversa.

Non appartiene però a questa prospettiva 'soggettivizzante' la ben distinta e condivisibile esigenza di garantire invece, nell'interpretazione evolutiva della fattispecie, che deve restare nei limiti del significato delle parole usate dal legislatore, la più efficace tutela del bene giuridico protetto, da individuare alla stregua di collaudati canoni ermeneutici e sistematici, rappresentato nella specie dalla libertà di autodeterminazione *sessuale* della vittima, in particolare del minore. Essa può certamente essere messa in pericolo ed anche offesa profondamente da condotte che pur non si manifestino come contatti *fisici* con il suo corpo, o con quello di terzi, ma siano veicolate 'soltanto' da strumenti telematici e da comunicazioni digitali, in termini sia verbali, sia di immagini fotografiche od in movimento, comprese video conversazioni, che possono in effetti invadere anche con forte intensità la sfera di intimità *corporale* e quindi di libertà sessuale della persona offesa.

Ebbene, rispettando la prospettiva di tutela delineata dal legislatore, che va via via *adeguata* alle nuove forme

e tecniche di manifestazione e svolgimento dei rapporti sociali ed interpersonali nella pervasiva realtà digitale odierna, in cui sono immersi a pieno anche i minori, da un lato non può non considerarsi la 'smaterializzazione' in essa insita, che condiziona le modalità e le forme in cui si svolgono i rapporti anche di contenuto sessuale fra le persone, dall'altro non si deve perdere il contenuto di tipicità *oggettiva* del fatto di reato descritto dalla fattispecie legale.

Ne consegue che la descrizione normativa della condotta: "*compiere atti sessuali*" va interpretata quale compiuta instaurazione di una *reale relazione sessuale*, coinvolgente la 'corporeità' dell'autore e della vittima, o quantomeno di quest'ultima (come negli atti di autoerotismo), od anche di terzi, ma non implica necessariamente un effettivo *contatto* fisico-materiale fra tali soggetti o su di loro. Si badi: non viene così abbandonata la distinzione fra la dimensione *oggettiva* ed esterna, che deve avere la condotta punibile, e la dimensione soltanto *psichica* della mera intenzionalità o finalità interiormente perseguita dall'agente, che aprirebbe ad un diritto penale della volontà, se non addirittura del tipo d'autore, quale spesso sembra emergere nel rilievo dato dalla giurisprudenza, compresa la pronuncia in commento, all'intento del reo di soddisfare i propri impulsi sessuali o di non saper controllare (secondo lo stereotipo del pedofilo) le proprie pulsioni nei rapporti con minori.

Già da tempo, fin dall'analisi della struttura delle fattispecie c.d. 'a dolo specifico', ho cercato di evidenziare che è *oggettiva*, perché rilevante all'esterno dell'animo e della personalità dell'agente, la *relazione interpersonale* che sia da lui *realmente* instaurata con la vittima, la cui 'qualità', modalità e natura può integrare gli elementi costitutivi del fatto tipico (14), anche della violenza sessuale (15), di cui si discute, senza che per questo si abbia un'inaccettabile torsione 'soggettivizzante' della tipicità. Il "fatto" non si esaurisce infatti in singoli atti materiali frammentati, ricavabili *isolatamente* dalla definizione normativa, per cui la natura di "*atti sessuali*" potrebbe essere enucleata a prescindere dal contesto relazionale in cui sono posti in essere, da parte della vittima e/o da parte dell'agente. Essi devono piuttosto essere individuati, letti ed interpretati nel contenuto significativo che assumono per le parti del *rapporto*, alla stregua della sua dinamica complessiva.

(14) Così PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, Milano, 1993, in specie 536 s.

(15) Ivi, 144 s., 149 seppur con riferimento alla precedente disciplina normativa. Cfr. anche Corte EDU, Sez. IV, 11 febbraio 2020, Ric. N. 56867/15, Buturuga v. Romania, che ha recentemente ricondotto la c.d. *cyberviolenza* realizzata con mezzi digitali, alla categoria della "*violenza domestica*", per combattere la quale è previsto uno specifico "obbligo positivo di tutela" in capo agli Stati aderenti alla Convenzione di Istanbul.

Dunque, nel caso di specie, l'atto di ritrarre il proprio organo sessuale ed inviarlo alla minore con richiesta di un commento, cui segue quello da quest'ultima compiuto, in un contesto temporale circoscritto, di esibire il seno ritraendosi con un *selfie* specificamente realizzato in risposta alla richiesta dell'agente di inviarglielo sempre via *whats app*, dimostra l'*oggettiva* instaurazione fra le parti di un *rapporto* di contenuto indubbiamente *sessuale*, che invade prepotentemente la sfera di intimità e di libera determinazione della minore, perché tali "atti" sono frutto della coercizione della sua volontà, realizzata tramite idonee minacce poste in essere dal reo, che coinvolgono la vita e corporeità sessuale delle parti, pur senza che vi sia stato contatto fisico.

Si può allora concludere che nella risposta alla coercizione subita, che ha coinvolto la *corporeità sessuale* della vittima, sia pure in termini di immagine del proprio seno esibito e ritratto nudo, inviata all'agente, va individuato l'*oggettivo momento consumativo* della fattispecie, che realizza pienamente l'offesa (non la mera messa in pericolo) del bene giuridico protetto, perché *realmente* esprime la compiuta violazione del diritto fondamentale della minore ad una libera esplicazione ed evoluzione della propria sessualità, invece piegata e strumentalizzata per il soddisfacimento delle esigenze sessuali dell'adulto, con il quale si è così consumata una relazione sessuale.

#### 4. Riflessioni conclusive

In conclusione, non potrebbe condividersi l'affermazione che possa integrare il delitto consumato di violenza sessuale e di atti sessuali con minore la mera redazione ed invio di messaggi e foto per *whats app*, pur sessualmente espliciti, ad una ragazza di minore età, che potrebbero integrare piuttosto l'ipotesi del delitto preparatorio di adescamento di minori.

Ma se nell'ambito, anche temporalmente circoscritto, di un *rapporto di coercizione* instaurato tramite contestuali minacce idonee a piegare la volontà ed a determinare le scelte di comportamento della minore, la stessa *risponde* inviando proprie foto, conseguentemente scattate e trasmesse, che ne ritraggono sue parti *erogene*, con cui viene *soddisfatta* la richiesta dell'agente, a sua volta di palese natura erotica, manifestata dai predetti messaggi e dall'invio in particolare di una foto del proprio organo sessuale, con richiesta di commentarla, la commissione di "atti sessuali" a seguito di violenza o minaccia può dirsi perfezionata.

Anche dal punto di vista dell'offesa al bene giuridico, una tale *condotta coartata* della vittima minorenni dimostra l'avvenuta invasione della sfera intima della sua sessualità, in violazione dunque della sua fondamentale libertà di autodeterminarsi spontaneamente in questo campo, come garantisce il diritto ad un armonioso svi-

luppo della persona, confacente all'età ed alle esperienze che deve poter maturare liberamente in tale ambito. Va condivisa dunque l'esigenza di un'interpretazione evolutiva delle norme penali, alla luce del dirompente sviluppo tecnologico e poi dei comportamenti sociali che ne è conseguito, come già in altri casi ha autorevolmente indicato la giurisprudenza della stessa Corte, in specie a Sezioni unite, con un approfondito e motivato richiamo alle ragioni giuridiche e tecniche a supporto di nuovi orientamenti interpretativi in materia di produzione e diffusione di materiale pedopornografico (16). Mentre anche il richiamo al piano dell'*offesa* del bene giuridico deve essere valorizzato: ma deve rimanere nell'ambito proprio di un criterio ermeneutico, che non travalichi, ma sia strumentale alla corretta e precisa perimetrazione della *tipicità oggettiva* del fatto costitutivo del reato.

In altre occasioni, per vero, la stessa Corte di legittimità sembra aver travalicato tale corretto rapporto fra tipicità ed offesa, come quando ha voluto affermare che i dati informatici avrebbero una dimensione fisica e materiale, tale da renderli riconducibili alla nozione di "cosa", così da ritenere integrato il reato di appropriazione indebita, nella condotta di loro riproduzione su un diverso supporto, e contestuale cancellazione dal supporto originario, da parte dell'autore, che in tal modo se ne sarebbe asseritamente "appropriato" (17).

Il rischio concreto è che per adeguare il "diritto vivente" all'evoluzione tecnologica e sociale, si superino le barriere di garanzia del diritto penale, rappresentate *in primis* dal principio di stretta legalità e dal correlato divieto di estensione analogica, quantomeno *in malam partem*, potendo solo il legislatore intervenire per introdurre nuove fattispecie incriminatrici o riformare quelle esistenti, ai fini di adeguare la tutela alle nuove possibili offese, o

(16) Si veda l'estesa e ben argomentata sentenza della Cass., Sez. un., 15 novembre 2018, n. 51815, Pres. Carcano, Rel. Andronio, in materia di produzione di materiale pedopornografico, pubblicata con mio commento sostanzialmente favorevole, *La pedopornografia nel Cyberspace: un opportuno adeguamento della giurisprudenza allo sviluppo tecnologico ed al suo impatto sociale riflessi nell'evoluzione normativa*, in questa *Rivista*, 2019, 177 s.

(17) Cfr. Cass, sez. II, 17 novembre 2019, 10 aprile 2020, n. 11959, secondo cui "i dati informatici, contenenti files, sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati ed alla restituzione del computer formattato" che può leggersi al sito dell'"Osservatorio Cybercrime" <<https://sites.les.univr.it/cybercrime/>>, Topic: *Temi penalistici generali del Cybercrime*, con nota redazionale critica cui si rinvia; nonché in *Dir. pen. proc.* 2020, n. 5, 651 s. con commento critico di PISANI, *La nozione di "cosa mobile" agli effetti penali e i files informatici: il significato letterale come argine all'applicazione analogica delle norme penali*.

modalità di offesa, come ad es. si è di recente verificato con la creazione della fattispecie di *revenge porn* (18). Il giudice non può infatti mai sostituirsi al legislatore in questo compito, e deve mantenere ed anzi evidenziare, nella sua preziosa opera *giuris*-dizionale, il chiaro confine fra i due ambiti di competenza, e rispettarlo rigorosamente.

---

(18) La fattispecie di cui all'art. 612-ter c.p. punisce la "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" ed è stata introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. codice rosso). Per un commento si rinvia a CALETTI, *Il "Revenge porn" diventa un reato specifico. Il Senato approva definitivamente il "Codice Rosso" e l'art. 612-ter c.p.: «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti»*, in questa *Rivista*, 2019, <<https://dirittodi-internet.it/revenge-porn-diventa-un-reato-specifico-senato-approva-definitivamente-codice-rosso-lart-612-ter-c-p-diffusione-illecita-immagini/>>.